

**PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'ACCERTAMENTO DELL'ETÀ DEI  
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI  
NEL COMUNE DI MILANO**

**Articolo 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Protocollo si applica al territorio del Comune di Milano e vede coinvolte le istituzioni che, a vario titolo, sono preposte a svolgere il proprio compito in materia di accertamento dell'età dello straniero, trovato sul territorio del Comune di Milano o ivi assegnato dalla Prefettura e collocato nelle strutture residenziali educative preposte ai sensi dell'art. 403 del codice civile, o arrestato o fermato per aver commesso un reato, e soltanto nei casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla sua minore età, non accertabile da documenti ritenuti idonei ai sensi del comma 2.
2. Sono ritenuti idonei ai fini dell'accertamento dell'età, salvo sussistano ragionevoli dubbi sulla loro autenticità, il passaporto o un documento di identità, anche non in corso di validità, ovvero altro documento di riconoscimento munito di fotografia. Documenti differenti da quelli di cui al primo periodo costituiscono principio di prova ai fini della valutazione di cui all'articolo 3.

**Articolo 2 - Obiettivi**

1. Il presente Protocollo ha la finalità di individuare un'unica procedura di accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati, e comunque dei minorenni privi di validi documenti identificativi, sul modello di quella adottata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 234 del 10 novembre 2016 "Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 24 del 4 marzo 2014", nonché dell'art 5 della legge n. 47/2017, recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", che sia condivisa tra tutte le istituzioni preposte a svolgere in tempi rapidi il proprio compito in materia di accertamento dell'età.

**Articolo 3 - Modalità di attivazione della procedura di accertamento dell'età**

1. Nel caso di minorenni denunciati in stato di libertà per la commissione di reato ovvero sottoposti a misure restrittive della libertà personale, la procedura di accertamento dell'età potrà essere attivata direttamente dalla Polizia Giudiziaria procedente ai sensi dell'articolo 349 comma 2 del codice di procedura penale, oppure su richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o del Tribunale per i minorenni.
2. In tutti gli altri casi la procedura di accertamento dell'età verrà attivata su disposizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, ovvero del Tribunale per i Minorenni di Milano, ovvero del Giudice Tutelare, rivolta alla Polizia Giudiziaria e/o al Servizio Sociale intervenuto in soccorso del minore. La richiesta dell'Autorità Giudiziaria può avvenire d'ufficio ovvero su impulso della Polizia Giudiziaria, o del Servizio Sociale, o del minore medesimo.
3. Il Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense LABANOF della Sezione di Medicina Legale del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell'Università degli Studi di Milano si impegna a



1

svolgere le indagini diagnostiche e le valutazioni medico legali finalizzate all'accertamento dell'età dei MSNA ai sensi dell'articolo 1 del presente protocollo.

4. La procedura di accertamento dell'età, deve essere eseguita e conclusa:
  - a. entro 48 ore nei casi di cui al precedente comma 1, precisandosi che dovrà comunque essere fornita una risposta a vista, anche provvisoria, nel caso di minorenni sottoposti a misure restrittive della libertà personale (ai fini dell'ingresso in IPM o CPA)
  - b. entro 7 giorni dal momento della sua attivazione negli altri casi.
5. All'atto della presentazione della persona per l'esecuzione dell'esame, deve essere fatta menzione dell'Autorità giudiziaria titolare del procedimento.

#### **Articolo 4 - Procedura di accertamento dell'età**

1. Il presunto minore è informato, a cura del Servizio Sociale, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa comprendere in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Infatti tale ultimo comportamento sarà valutato dal giudice ai fini della decisione in merito alla determinazione dell'età ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ. ). Le predette informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore, che sarà invitato a partecipare agli accertamenti.
2. La procedura di accertamento dell'età deve essere svolta in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona e non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona. La procedura di accertamento dell'età comporta l'effettuazione delle seguenti prestazioni:
  - a. Visita preferibilmente medico-legale o pediatrica o auxologica. Il medico che effettua la visita assume la veste di coordinatore e responsabile del percorso diagnostico.
  - b. Accertamento radiologico della mano sinistra (o destra in soggetto mancino) valutato secondo evidenze scientifiche.
3. Qualora all'esito di tali accertamenti permangano dubbi sulla minore età, il medico responsabile disporrà esami radiologici dentari (OPT, ossia ortopantomografia) ed eventuali esami radiologici della clavicola.
4. Ove ritenuto necessario ai fini di una migliore tutela psicofisica del minore, il medico responsabile potrà richiedere un colloquio sociale (se non già avvenuto a cura del Servizio Sociale), vertente anche sulle pregresse esperienze di vita rilevanti per l'accertamento, e/o valutazione psicologica o neuropsichiatrica, eventualmente alla presenza di un mediatore culturale o di un interprete.
5. La relazione conclusiva redatta dal medico responsabile deve contenere la valutazione dei risultati, calibrando gli esiti secondo la letteratura scientifica sull'etnia di provenienza dove possibile, nonché l'indicazione di attribuzione dell'età biologica stimata specificando il margine di errore insito nella variabilità biologica e nelle metodiche utilizzate ed i conseguenti valori minimo e massimo dell'età attribuibile.



6. L'attività diagnostica termina con la certificazione conclusiva del medico responsabile che verrà archiviata anche con il C.U.I. a cura della Questura.
7. La relazione conclusiva è comunicata all'Autorità giudiziaria richiedente, al Servizio Sociale del Comune di Milano ed alla Questura di Milano, per quanto di rispettiva competenza.  
Il Servizio sociale curerà l'immediata comunicazione al tutore o alla persona che esercita, anche temporaneamente, i poteri tutelari e al presunto minore in una lingua al medesimo comprensibile, tenendo conto della sua età, maturità e del suo livello di alfabetizzazione.
8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

### **Articolo 5 - Consenso informato agli accertamenti medico-legali**


1. Nel rispetto dei principi sanciti in materia di protezione dei diritti dei minori e della normativa vigente in tema di tutela dell'ordine pubblico, lo straniero sottoposto ad accertamento dell'età deve essere informato dai sanitari, con la collaborazione del Servizio Sociale, sulle finalità e sulla tipologia degli accertamenti medico-legali ai quali sarà sottoposto.
2. Tali informazioni sono fornite allo straniero anche con l'ausilio di una nota riassuntiva, scritta in una lingua a lui comprensibile. A tal fine il Comune di Milano si impegna alla traduzione della documentazione sopra indicata, nelle lingue necessarie.
3. Le informazioni di cui sopra sono fornite anche al difensore e/o al legale rappresentante dello straniero, ove presenti.
4. Anche in caso di esplicito dissenso, poiché il consenso non rappresenta una condizione necessaria per procedere all'accertamento (cfr. Cass. Sez. IV n. 6284 del 2.12.2005-17.2.2006), l'esame verrà eseguito, con l'unico limite dell'impossibilità concreta di esecuzione dell'accertamento medesimo.

### **Articolo 6 - Privacy**

1. Le parti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta ai sensi del presente Protocollo, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/03.
2. Ai sensi dell'art. 13 del medesimo Decreto, le parti rendono altresì noto che i dati che verranno comunicati per la stipula del presente Protocollo saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

### **Articolo 7 - Corrispettivi economici**

1. Le procedure di accertamento dell'età per ciascun minore saranno realizzate nell'ambito della convenzione vigente tra il Comune di Milano e l'Università degli Studi di Milano, fatte salve eventuali diverse indicazioni che perverranno dagli Organi Centrali competenti.
2. Ove l'accertamento venga effettuato nell'ambito di un procedimento penale, le relative spese saranno richieste all'Autorità giudiziaria procedente ai sensi del DPR 115/02.
3. Al di fuori di quanto previsto ai commi precedenti, nessun altro riconoscimento economico è previsto tra le parti.




## Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2018, fatti salvi successivi adeguamenti in relazione all' intervento di modifiche legislative o di direttive dei Ministeri competenti, ovvero dovuti a specifiche esigenze che dovessero intervenire nel corso della sua validità.
2. Le parti concordano di verificare, nei tre mesi antecedenti la scadenza, il permanere delle esigenze che ne stanno alla base al fine di un eventuale rinnovo del Protocollo nonché eventuali modifiche da apportarvi.

Milano, 13 novembre 2017

per Il Prefetto di Milano  
Vice Prefetto Vicario dott. Francesco Garsia



Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano  
dott.ssa Maria Carla Gatto




Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano  
dott. Ciro Cascone



per Il Comune di Milano  
Direttore Area Emergenze Sociali, Diritti e Inclusione dr. Cosimo Palazzo



per Il Questore di Milano  
Primo Dirigente della P.S. dott.ssa Tiziana Liguori



per Il Rettore dell'Università degli Studi di Milano  
prof.ssa Cristina Cattaneo

